



Lunedi' 16/01/2023

Le novità del regime forfettario

A cura di: Meli e Associati

La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto il regime forfetario, la cui disciplina Ã" stata modificata prima dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 poi dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le ultime novità alla disciplina sono state introdotte dalla Legge di bilancio 2023 che in particolare ha modificato due aspetti fondamentali:

- la misura del limite di ricavi o compensi
- la procedura di uscita dal regime in caso di superamento del limite.

E' stato elevato a partire dal periodo d'imposta 2023 il limite di ricavi o compensi previsto per l'accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro.

Possono accedere al regime forfetario anche coloro che negli anni precedenti esercitavano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo adottando un altro regime contabile, qualora al 31 dicembre siano in possesso di tutti i requisiti di cui alla Legge n. 190/2014Â e successive modificazioni.

Si ricorda in tal senso che non possono adottare il nuovo regime agevolato le persone fisiche che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o dei regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia (salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito);
- effettuano in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
- contemporaneamente partecipano in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR ovvero in SRL o associazioni in partecipazione (negli ultimi due casi alle condizioni di cui alla Legge n. 145/2018);
- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
- nel periodo d'imposta precedente sono titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione (artt. 49 e 50 del TUIR) di importo superiore a 30.000 euro.

Per il 2023 l'accesso al regime forfetario Ã" possibile per le persone fisiche in attività al 31 dicembre 2022, a condizione che ne sussistano le condizioni e che nel 2022 non abbiano conseguito ricavi o compensi maggiori di 85.000.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in





cui il limite dei ricavi/compensi supera la soglia di 85.000 euro (nella valutazione si applica il principio di cassa) e/o si verifica una delle condizioni sopra riportate.

Ma come anticipato la Legge di bilancio 2023 ha introdotto una importante novità : dal 2023 viene prevista la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. In questa ipotesi nel periodo d'imposta in cui l'ammontare dei ricavi supera il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con modalità ordinaria (con i criteri della contabilità semplificata). Pertanto, a seguito di tale novitÃ, in caso di ricavi/compensi di ammontare: – compreso tra 85.001 e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo;

– superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dal periodo d'imposta in corso.

L'IVA relativa Ã" dovuta a partire dalle operazioni (es. fattura) che comportano il superamento del limite di 100.000 euro.